

206/1 1931 18 OCT 1906 ANNO VI ET, 1991 18 OCT 1906

Vittorio Emanuele III

10/11

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Veduta la domanda del Presidente del Consiglio di amministrazione della Casa scolastica del Regio Ginnasio di S. Maria (Ciniglia);
Veduta la legge 5 giugno 1856, n. 1687;
Veduto il regolamento approvato con il decreto 28 giugno 1854, n. 2587;
Veduto il Capo XII del regolamento 30 aprile 1924, n. 965;
Sotto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:
E' creata in ente morale la Casa scolastica del Regio Ginnasio di S. Maria e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e emanato, d'ordine Nostro, dal Ministro preposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Maria di Salaparuta, addì 27 Luglio 1906 anno VI

Vittorio Emanuele

Belloni

M
C

STATUTO
della Cassa scolastica del Regio Ginnasio di Sala Comitana.

Art. 1.

E' istituita la Cassa scolastica del Regio Ginnasio di Sala Comitana.

Art. 2.

La Cassa si propone:
a) di assistere gli alunni poveri e meritevoli per prestiti e per condotte, secondo prescrive l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
b) di abolire i locali scolastici;
c) di provvedere all'incremento della biblioteca degli alunni;
d) di perseguire ogni altro scopo che sia di vantaggio agli alunni ed alla Scuola.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale della Cassa scolastica è costituito da titoli del commercio 3 per cento e dai lasciti dal valore nominale di L. 10,000 e dalla somma di L. 200.00 in contanti.

Le somme costituenti il patrimonio iniziale e quelle che successivamente saranno destinate in aumento del patrimonio stesso debbono essere investite in titoli di rendita pubblica nominativi.

Art. 4.

La Cassa trae i suoi proventi:
a) dalla rendita del patrimonio;
b) dai contributi volontari di alunni e insegnanti;
c) da contributi di enti pubblici e di cittadini;
d) da iniziative varie.

Art. 5.

La Cassa scolastica è retta da un Consiglio di amministrazione, composto:

a) dal Preside del Ginnasio, Presidente;
b) di due insegnanti di ruolo, di cui uno fonde a preferenza con i suoi;
c) di due parenti di famiglia.

I Consiglieri sono eletti dal Collegio dei professori, durante la carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 6.

Il Consiglio:
a) sanziona il patrimonio della Cassa, provvede al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli di Stato;

b) eroga le rendite secondo i fini statutari;
c) stabilisce quale parte delle rendite e delle cingoloni e contributi ordinari o straordinari debba essere erogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento del patrimonio;

d) compila annualmente, entro il mese di novembre, il rendiconto della gestione finanziaria che deve essere sottoposto all'approvazione della giunta per l'istruzione media.

ART. 7.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il primo ottobre e termina il 30 settembre successivo.

ART. 8.

Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di amministrazione può deliberare un regolamento interno, che deve essere sottoposto alla approvazione del Regio Provveditore agli studi.

ART. 9.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni del Capo XII del Regolamento 30 aprile 1924, n. 962.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica Istruzione.



V.° Il Guardasigilli

[Handwritten signature]

Registrato alla Corte dei Conti

Anno VI BEI 1929 Anno VI EF

ATTI DEL GOVERNO

Registro 316 Foglio 97

[Handwritten signature]